

INPS

Ufficio

Direzione

Messaggio N. **016085** del **14/07/2008 18.31.11**

**Oggetto:** Regolamentazione comunitaria: quesiti sulla legislazione applicabile e i distacchi.  
Guida pratica ai distacchi nell'Unione europea.

**Testo**

**AI DIRETTORI REGIONALI  
AI DIRETTORI PROVINCIALI  
AI DIRETTORI SUBPROVINCIALI  
AI DIRETTORI DI AGENZIA**

**OGGETTO. Regolamentazione comunitaria: quesiti sulla legislazione applicabile e i distacchi. Guida pratica ai distacchi nell'Unione europea.**

Pervengono numerosi quesiti in materia di legislazione applicabile e di distacco che trovano, spesso, soluzione nelle disposizioni già emanate dall'Istituto.

Pertanto, ai fini di una puntuale ed univoca applicazione da parte delle Strutture territoriali delle disposizioni emanate nel tempo, si ritiene utile elencare le circolari ed i messaggi pubblicati:

- **Circolare n. 2036 Prs. del 6 ottobre 1972** :Regolamenti della C.E.E. nn. 1408/71 del 14 giugno 1971 e 574/72 del 21 marzo 1972 concernenti la sicurezza sociale dei lavoratori subordinati e dei loro familiari che si spostano all'interno della Comunità – Principi informativi – Disposizioni generali e comuni – Principali innovazioni in materia di prestazioni (Titolo IV: Principi fondamentali).
- **Circolare n. 2057 Prs. – n. 539 G.S. del 26 giugno 1975**:Regolamenti C.E.E. n. 1408/71 e n. 574/72 – Disposizioni concernenti la concessione di assegni familiari a congiunti di lavoratori occupati in Stati diversi dalla Francia. Cumulo di prestazioni (Titolo VII: Disciplina applicabile ai lavoratori distaccati).
- **Circolare n. 58269 G.S. / n. 2056 Prs. del 17 luglio 1975**:Cassa integrazione guadagni. Lavori svolti nell'ambito della C.E.E. Regolamenti

C.E.E. e Convenzioni Internazionali. Lavoratori distaccati. Lavoratori optanti. Compilazione e rilascio delle previste certificazioni.

- [\*\*Circolare n. 1061/229 C.I. del 11 dicembre 1980:\*\*](#) Regolamenti C.E.E. e Convenzioni Internazionali. Lavoratori distaccati. Lavoratori optanti. Compilazione e rilascio delle previste certificazioni.
- [\*\*Circolare n. 234 / 1062 C.I. del 16 dicembre 1980:\*\*](#) Modulistica CEE ed extra CEE - Estensione della competenza dell'istituto a seguito dello scioglimento degli enti mutualistici e della costituzione del Servizio Sanitario Nazionale.
- [\*\*Circolare n. 198/n. 1065 C.I. del 29 settembre 1981:\*\*](#) Regolamenti C.E.E. e Convenzioni Internazionali. Lavoratori distaccati. Rilascio delle certificazioni per gli iscritti ai Fondi sostitutivi dell'A.G.O. non gestiti dall'Istituto (INPDAI, INPGI ed ENPALS). Chiarimenti in materia di distacchi.
- [\*\*Circolare n. 2096 del 19 marzo 1987:\*\*](#) Regolamentazione internazionale. Decisione n. 130 C.E.E. – Formulari C.E.E.
- [\*\*Circolare n. 2098 R.C.V./119 del 8 maggio 1987:\*\*](#) Decisioni della Commissione amministrativa C.E.E. in materia di distacchi nonché di prestazioni di disoccupazione in favore dei lavoratori di cui all'art. 71, par.1, lett. b) del Regolamento n. 1408/71.
- [\*\*Circolare n. 61 del 29 febbraio 1992:\*\*](#) Regolamento C.E.E. n. 2195 del giugno 1991. Determinazione della legislazione applicabile. Prestazioni in favore dei lavoratori di cui all'art. 71 del Regolamento C.E.E. n. 1408. Periodi tedeschi di assicurazione per l'educazione dei figli. Modifiche varie.
- [\*\*Circolare n. 63 del 24 febbraio 1994:\*\*](#) Regolamenti C.E.E n. 1408/71 e n. 574/72 - Disposizioni applicative concernenti l'accertamento del requisito della cittadinanza e le modalità di rilascio dei formulari di distacco.
- [\*\*Circolare n. 87 del 15 marzo 1994:\*\*](#) Legge 3.10.1987, n. 398. Contribuzione per i lavoratori trasferiti in Paesi esteri con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale.
- [\*\*Circolare n. 107 del 29 marzo 1994:\*\*](#) Regolamenti C.E.E. – Artt. 44.2, Reg. 1408/71 e 36.4, in luogo di quella di invalidità. Questioni

varie in materia di: contribuzione fittizia attribuita per prepensionamento; versamenti volontari; modalità di compilazione del Form. E 101; abbuoni contributivi francesi.

- **[Circolare n. 122 del 22 aprile 1994:](#)** Imbarco di marittimi stranieri su navi battenti bandiera italiana in regime C.E.E. o di convenzione internazionale.
- **[Circolare n. 72 del 13 marzo 1995:](#)** Imbarco di lavoratori italiani o stranieri su navi di nazionalità diversa da quella del lavoratore, adibite alla navigazione marittima.
- **[Messaggio n. 3001 del 29 aprile 1995:](#)** Liberi professionisti. Rilascio Form. E 101 ai sensi dell'art. 14bis, par. 2, del Reg. C.E.E. n.1408/71.
- **[Messaggio n. 33313 del 4 marzo 1997:](#)** Distacco dei lavoratori nei Paesi della C.E.E. e convenzionati con l'Italia. Disponibilità modulistica presso le SAP.
- **[Circolare n. 28 del 5 febbraio 1998:](#)** Lavoratori distaccati nei paesi dell'U.E.: Decisioni della Commissione Amministrativa C.E.E per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti n. 162 del 31 maggio 1996 e, n. 164 del 27 novembre 1996, concernenti, rispettivamente, l'interpretazione degli articoli 14, par. 1, e 14 ter, par 1, del Regolamento C.E.E. 1408/71, e la modifica dei formulari E 101 ed 102.
- **[Messaggio n. 15762 del 9 aprile 1998:](#)** Gestione dei lavoratori autonomi. Contributo ex art. 2, comma 26, legge n.335/95 - esoneri previsti dalla normativa internazionale di sicurezza sociale.
- **[Messaggio n. 30 del 21 gennaio 2002:](#)** Distacchi in ambito UE ex art. 17 Reg. 1408/71: accordo italo-tedesco.
- **[Circolare n. 118 del 25 giugno 2002:](#)** Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 21 giugno 1999.
- **[Circolare n. 173 del 28 novembre 2002:](#)** Regolamenti C.E.E.: Lavoratori distaccati. Decisione CASSTM n. 181 del 13.12.2000 (allegato n.1: Decisione CASSTM 181 del 13 dicembre 2000 – allegato n. 2: avvertenze concernenti il rilascio di formulari E 101 per il distacco ai sensi della normativa comunitaria).
- **[Circolare n. 14 del 27 gennaio 2003:](#)** Regolamento (CE) 1606/98: determinazione della legislazione applicabile al personale del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. operante in Paesi U.E.

- **Circolare n. 118 del 1 luglio 2003:** Estensione del campo di applicazione soggettivo della regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale.
- **Messaggio n. 112 del 3 ottobre 2003:** Accordo Confederazione Svizzera - C.E.E. Modifiche al regime assicurativo per i lavoratori in Svizzera. Istruzioni procedurali.
- **Messaggio n. 41660 del 21 dicembre 2004:** Regolamentazione comunitaria. Obbligo di invio del formulario E 101 agli organismi francese, finlandese, olandese e belgi.
- **Messaggio n. 4547 dell'8 febbraio 2005:** Nuova procedura per l'applicazione dell'art.17 del Regolamento CEE n. 1408/71.
- **Circolare n. 33 del 21 febbraio 2005:** Legge del 24.12.2003, n. 380. Ratifica del Trattato di adesione all'Unione Europea tra gli Stati membri dell'Unione Europea e la Repubblica Ceca, Estonia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Lituania, Lettonia, Ungheria, e delle isole di Malta e Cipro. Istruzioni in materia di adempimenti previdenziali in caso di distacco.
- **Messaggio n. 13220 del 29 marzo 2005:** Rilascio formulario E 101 – Manuale sui distacchi.
- **Messaggio n. 19934 del 23 maggio 2005:** Regolamentazione comunitaria; art.17 del regolamento CEE n. 1408/71; parere obbligatorio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- **Messaggio n. 38623 del 24 novembre 2005:** Applicabilità del Regolamento (CE) n. 77/2005 nei rapporti con Islanda, Liechtenstein e Norvegia (Paesi firmatari dell'Accordo SEE).
- **Messaggio n. 39768 del 5 dicembre 2005:** Regolamentazione internazionale - legislazione applicabile - certificati di distacco.
- **Messaggio n. 41744 del 22 dicembre 2005:** Applicazione art. 17 del Regolamento CEE n. 1408/71. Distacchi superiori ai 5 anni.
- **Circolare n. 39 dell'8 marzo 2006:** Regolamentazione comunitaria; disposizioni in materia di legislazione applicabile; informazioni sulle legislazioni pensionistiche estere; utilizzo del formulario E 303.
- **Messaggio n. 12016 del 20 aprile 2006:** Regolamentazione comunitaria; modifiche al formulario E 001 ed ai formulari della serie E 100; legislazione applicabile.
- **Circolare n. 95 bis del 6 settembre 2006:** Prestazioni economiche di malattia e di maternità. Questioni varie.

- **Messaggio n. 26071 del 2 ottobre 2006:** Regolamentazione comunitaria - Decisione CASSTM n. 202 del 17 marzo 2005 - correzione del formulario E 101.
- **Messaggio n. 29908 del 9 novembre 2006:** Regolamentazione comunitaria; competenza dell'INPDAP al rilascio del formulario E 101 per i dipendenti pubblici e per il personale assimilato iscritti al regime speciale
- **Circolare n. 137 del 28 novembre 2006:** Regolamento (CE) n. 647/2005 del 13 aprile 2005.
- **Circolare n. 138 del 28 novembre 2006:** Applicazione della regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale tra i 25 Stati dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera. Applicazione della regolamentazione comunitaria tra i 25 Stati dell'Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.
- **Circolare n. 35 del 7 febbraio 2007:** Regolamentazione comunitaria: Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione e la Repubblica di Bulgaria e Romania
- **Messaggio n. 11701 dell'8 maggio 2007:** Regolamentazione comunitaria: rilascio procedura "Archivio Distacchi e Lavoro Contemporaneo nell'Unione Europea".
- **Messaggio n. 16827 del 27 giugno 2007:** Regolamentazione comunitaria: art. 17 del regolamento CEE n. 1408/71- scambio di note italo-svizzero.
- **Messaggio n. 17764 del 5 luglio 2007:** Regolamentazione comunitaria: lavoratori italiani distaccati in Francia ai sensi dell'art. 17 del regolamento CEE n. 1408/71.
- **Messaggio n. 24804 dell' 11 ottobre 2007:** Regolamentazione comunitaria: quesito dello ZUS polacco concernente l'applicabilità del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai sacerdoti polacchi che prestano servizio presso le parrocchie italiane - art. 17.
- **Messaggio n. 822 del 10 gennaio 2008:** Regolamentazione comunitaria: implementazione della procedura "Archivio Distacchi e Lavoro Contemporaneo nell'Unione Europea".
- **Messaggio n. 1107 del 14 gennaio 2008:** Regolamentazione comunitaria: proroga del regime transitorio per i lavoratori bulgari e rumeni fino al 31 dicembre 2008.

- **Messaggio n. 6746 del 21 marzo 2008:** Regolamentazione comunitaria: determinazione della legislazione applicabile al dipendente pubblico assicurato INPS.
- **Messaggio n. 9744 del 30 aprile 2008:** Regolamentazione comunitaria: rapporti con le Istituzioni rumene in materia di legislazione applicabile, prestazioni familiari e pensioni.
- **Messaggio n. 9751 del 30 aprile 2008:** Regolamentazione comunitaria: determinazione della legislazione applicabile al telelavoratore che si trasferisce in un altro Stato dell'Unione europea.
- **Messaggio n. 12499 del 29 maggio 2008:** Regolamentazione comunitaria: incontro tecnico italo-rumeno in materia previdenziale.
- **Messaggio n. 12594 del 30 maggio 2008:** Regolamentazione comunitaria: procedura "Archivio Distacchi e Lavoro contemporaneo nell'Unione Europea".
- **Messaggio n. 13630 del 13 giugno 2008:** Regolamentazione comunitaria: incontro con l'ente previdenziale polacco ZUS.

Inoltre, come ulteriore strumento di lavoro per gli operatori del settore, si ritiene utile fornire l'allegata *Guida pratica ai distacchi nell'Unione europea* realizzata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Nella guida sono affrontate le problematiche connesse ai casi pratici che con maggiore frequenza si verificano.

Con l'occasione, si precisa che **non configurano fattispecie di distacco ma di mera fornitura di manodopera**, le situazioni in cui aziende italiane utilizzano nei propri cantieri lavoratori stranieri, dipendenti di imprese dell'Unione europea, che vengono destinati ad attività svolte non per conto e sotto la direzione dell'impresa distaccante ma di quella del Paese di impiego o di destinazione.

Infatti, in base a quanto prevedono le disposizioni comunitarie e le Decisioni della Commissione Amministrativa per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti nn. 162/96 e 181/00, un lavoratore è considerato in distacco regolare quando l'impresa che opera in uno Stato membro e dalla quale tale lavoratore "**dipende normalmente**", lo invii nel territorio di un altro Stato membro per svolgere un lavoro "**per conto della medesima**" impresa (vedi, in particolare, le circolari nn. 28/1998 e 173/2002).

Quindi, oltre al carattere temporaneo dell'invio ed alla circostanza che l'invio non avvenga in sostituzione di altro lavoratore, gli elementi distintivi e irrinunciabili di un distacco regolare - che costituiscono la causa più frequente di perplessità interpretative e applicative - sono il permanere, durante tutto il

periodo di distacco, del **rapporto di dipendenza rispetto all'impresa distaccante** e la circostanza che **il lavoro sia svolto per conto e nell'interesse di quest'ultima**.

In sintesi, secondo l'ormai costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, ripresa nella decisione n. 181 della CASSTM del 13 dicembre 2000 - riguardante l'interpretazione degli artt. 14, par. 1, 14 bis, par. 1, e 14 ter, parr. 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativi alla legislazione applicabile ai lavoratori dipendenti distaccati ed ai lavoratori autonomi che svolgono temporaneamente un'attività al di fuori del loro Stato di competenza - i predetti elementi distintivi devono considerarsi sussistenti quando permanga, durante tutto il periodo di distacco, il **legame organico** tra impresa distaccante e lavoratore distaccato, mancante nella fattispecie in esame.

Il legame organico comporta, tra l'altro, che l'impresa distaccante conserva il **potere di determinare la "natura" del lavoro cui è tenuto il lavoratore distaccato** intendendo non la facoltà di delineare nei minimi dettagli il tipo di lavoro da svolgere e le relative modalità di svolgimento, ma quella più generale di decidere il prodotto finale da ottenere ovvero il servizio fondamentale da garantire.

Si evidenzia che la Commissione Amministrativa ha esaminato **due fattispecie di distacco** che, per le loro caratteristiche, si possono prestare più di frequente ad abusi (vedi, in particolare, la circolare n. 28/1998).

**La prima** è costituita dai casi in cui l'impresa del Paese di invio distacca proprio personale "abituale", che opera, cioè, alle dipendenze dell'impresa già prima del distacco, presso un'altra o altre imprese del Paese di impiego, con particolare riferimento ai casi in cui il distacco viene effettuato proprio affinché il lavoratore svolga la propria attività successivamente o simultaneamente in due o più imprese situate nello stesso Paese membro.

Secondo la Commissione Amministrativa questa fattispecie è da considerare distacco quando, oltre alla sussistenza delle altre condizioni, il lavoratore continui ad esercitare la sua attività per conto dell'impresa che lo ha distaccato.

**La seconda** fattispecie è costituita dal distacco del personale assunto per essere distaccato.

In tal caso, fermo restando che condizione indispensabile per poter parlare di distacco è che il lavoratore continui ad agire per conto dell'impresa distaccante e, pertanto, continui a sussistere con essa il sopraccitato legame organico, sono stati individuati ulteriori requisiti, al fine di ridurre il rischio di abusi.

In particolare, le aziende che assumono personale per distaccarlo all'estero devono esercitare "di norma" la propria attività sul territorio del Paese di invio, che, implica, per le imprese di lavoro interinale, che l'attività tipica -

consistente nel mettere temporaneamente personale a disposizione di altre imprese – deve essere svolta “*abitualmente*” nei confronti di utilizzatori che hanno sede sul territorio del predetto Paese, e, per le imprese diverse da quelle di lavoro interinale, che devono svolgere “*attività sostanziali*” e impiegare “*abitualmente*” il proprio personale su detto territorio.

La Commissione ha anche voluto individuare i seguenti casi in cui non possono trovare applicazione le norme relative al distacco, per evidente contrasto con le esigenze di semplificazione e tutela dei lavoratori e delle aziende alla base di questo istituto (vedi, in particolare, la circolare n. 28/1998):

- l’impresa presso cui il lavoratore è distaccato metta quest’ultimo a disposizione di un’altra impresa del Paese di impiego o di destinazione;
- il lavoratore distaccato in un Paese membro venga messo a disposizione di un’impresa situata in un altro Paese membro;
- il lavoratore sia assunto in un Paese membro per essere inviato da un’impresa situata in un secondo Paese presso un’impresa di un terzo Paese membro.

**Il Direttore Centrale**

*Fulvio Mosetti*